Il Sole 24 ORE

Data 16-09-2022
Pagina 37
Foglio 1

Anche il latte ovi-caprino finisce nel monitoraggio: dati entro il 20 settembre

Decreto Mipaaf

Operativi i nuovi obblighi: prima applicazione sulla produzione di luglio

Gianni Allegretti

Entro il 20 settembre, termine prorogato da quello originario del 20 agosto con decreto Mipaaf 19 agosto 2022 n. 0358678, i primi acquirenti latte devono fornire i dati del latte raccolto e dei semilavorati acquistati nel mese di luglio. Divengono così operative le nuove disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari anche da paesi dell'Ue e terzi.

I nuovi obblighi, previsti dal Dl 27/2019 convertito nella legge 44/2019 e dai decreti Mipaaf 6 e 26 agosto 2021, estendono il monitoraggio che, sino a giugno era limitato alle sole quantità di produzione di latte bovino nazionale, anche al latte ovicaprino e agli acquisti di prodotti lattiero-caseari semilavorati.

Tutti gli adempimenti previsti devono essere assolti registrando con sottoscrizione digitale i dati e le informative richieste nell'applicativo presente nel sito del Sian (Sistema informativo agricolo nazionale) già utilizzato in precedenza per fornire i dati richiesti in applicazione del regime quote latte.

Le modalità da seguire per l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo sono, pertanto, le medesime, fatta salva l'implementazione dell'applicativo con le nuove casistiche relative al latte ovicaprino e ai prodotti derivati.

Come in precedenza, relativamente ai dati di produzione del latte, agli obblighi sono tenuti i primi acquirenti e i trasformatori non primi acquirenti nonché, con cadenza annuale, i produttori che effettuano le vendite dirette mentre, per i prodotti lattiero-caseari derivati, è tenuto anche chi ne effettua la sola commercializzazione, obblighi, quelli relativi ai prodotti derivati, che rappresentano una novità assoluta non essendo mai stati richiesti in precedenza.

Altra novità di rilievo è l'estensione degli obblighi anche al latte ovi-caprino, relativamente al quale deve essere ancora fornito l'indice di conversione litro/kg da utilizzare nel non infrequente caso della commercializzazione in litri mentre nel Sian i dati sono richiesti in kg. Il latte ovi-caprino, infatti, presenta caratteristiche chimico-fisiche notevolmente diverse da quello bovino e, pertanto, il relativo indice di conversione deve essere necessariamente diverso da quello utilizzato per il latte bovino.

Al riguardo il Mipaaf, sino a quando verranno forniti gli indici ufficiali di conversione da concordare con le regioni, ha indicato di utilizzare i parametri in uso nei caseifici operanti nelle diverse regioni in relazione ai diversi prodotti realizzati, anche tipici e destinati a mercati locali.

Nel periodo transitorio avremo, pertanto, una notevole difformità nei dati forniti. Altra, anche rilevante, difformità nei dati forniti si registra relativamente al prezzo pagato ai soci dalle società cooperative nelle quali i soci conferiscono il latte in adempimento della obbligazione statutaria con prezzo da determinare alla cui quantificazione la cooperativa perviene ex-post attribuendo l'intero avanzo della gestione mutualistica con la conseguenza che il prezzo del latte conferito in un esercizio è determinato e, quindi, conosciuto solo con l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e, pertanto, nei mesi primaverili dell'anno successivo (si veda anche il Sole 24 Ore del 13 aprile 2022).

Al riguardo, viene indicato di fornire il prezzo pagato mensilmente in acconto al socio ovvero il prezzo di liquidazione risultante dall'ultimo bilancio approvato che è necessariamente quello dell'esercizio precedente con la conseguenza che dovremmo indicare oggi il prezzo pagato per il latte prodotto e conferito alla cooperativa nel corso del 2021 che, in molti casi, differisce in misura rilevante.

Al riguardo parrebbe più logico e funzionale utilizzare il prezzo «alla stalla» desumibile, ad esempio, dall'osservatorio prezzi di Ismea, dalle Camere di commercio ovvero dagli accordi regionali che avrebbero almeno il pregio di essere unici per tutti i soggetti.

Altro problema di ordine pratico-operativo che si presenterà con i dati dei prodotti derivati da fornire a partire dal mese di ottobre è quello della modalità con cui devono essere forniti avendo previsto uno spazio di testo libero in luogo di caselle dedicate a ciascun prodotto, modalità che preclude ogni automatismo nell'utilizzo dei dati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.